GLI SVILUPPI DEL MUNUS DOCENDI LAICALE NEI DOCUMENTI DELLA CHIESA, NELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E NELLA BASE DEL CATTOLICESIMO ITALIANO*

SOMMARIO: 1.Introduzione. -2. Un quadro di sintesi del pensiero della Chiesa sul tema. L'intuizione montiniana dell'evangelizzazione nell'Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, come nucleo fondante a base della partecipazione laicale nella missione della Chiesa e, nello specifico, dell'atto di predicazione. -3. Il problema aperto: gli spazi possibili al munus docendi dei laici nelle Chiese locali. -4. La normativa della Conferenza Episcopale Italiana e le forme e i problemi connessi con l'apostolato dei laici in Italia, dai documenti del 1984 al Convegno di Verona del 2006. -5. Conclusioni.

1.Nonostante la luce scaturita dal Concilio Vaticano II e dall'elaborazione normativa del CIC 1983 il tema del munus docendi laicale rimane a tutt'oggi pervaso da questioni problematiche non pienamente risolte[1].

Questo stato di sospensione non deve meravigliare più di tanto, giacché la condizione del laico e la sua possibile compartecipazione alla missione salvifica della Chiesa attraggono prepotentemente a sé i temi sui quali la Chiesa dogmatica si è misurata ogni qualvolta ha inteso tracciare forme di armonizzazione tra stato clericale e stato laicale, ossia tra dimensione gerarchico-centrica e populus fidelium.

Del munus docendi laicale nelle sue varie espressioni applicative, mi tratterrò sul tema della predicazione, non prima di aver rilevato l'estrema prudenza del CIC nel formulare definizioni. Ed è questo uno spunto di avvio alle brevi riflessioni sul tema che si condurranno sulla situazione della Chiesa

---

* Contributo agli Atti del Convegno *"O Múnus de ensinar da Igreja – XIV Jornadas de direito canónico, 24-26 de Abril de 2006"*, n° 12 Collezione "Lusitania Canonica"), UCP, Lisbona, 2007, pp.204-218.

1 Il dibattito conciliare sull'apostolato dei laici nello schema XIII si concentrò subito sulla questione dell'attribuzione di una maggiore autonomia dei laici, di uno scollamento dalla gerarchia. Sul ruolo dei laici adulti e sull'apostolato, si veda A.GLORIEUX, in Vatican II. L'apostolat des laics, "Unam Sanctam", Paris, pp.122-126. In generale, R.AUBERT, Lo svolgimento del Concilio, in Il Concilio Vaticano II, Storia del Cristianesimo, 1878-2005, Vol. V, Milano, 2005, pp.203-333.

italiana: esistono difficoltà terminologiche e riserve ad introdurre proposizioni descrittive che, nel tempo, potrebbero rivelarsi soffocanti armature concettuali.

Il CIC 1983 non offre una definizione di laico e l'evanescenza terminologica riaffiora in più punti di quel testo basilare, a proposito della species del "laico", assorbita da quella più ampia di christifidelis; ancor più si coglie questa irresolutezza a proposito di un –necessario– chiarimento della condizione del laico in Ecclesia et in mundo[2] cioè nella dimensione dinamica del suo agire.

Più in profondità col tema dell'azione laicale nel munus docendi, le incertezze concettuali riverberano nelle funzioni specifiche: la catechesi, la predicazione, l'omelia; cosa si intenda per predicazione vincolante e non, e cosa, per predicazione in un luogo di culto o fuori di esso; quale, il significato del "munus" attributivo di competenze docenti al laico e quanto, attraverso lo strumento tecnico di conferimento, si confermi il primato gerarchico (che concede a chi non appartiene all'Ordo un munus limitato e condizionato) a fronte del compito laicale di missione strutturalmente secondario, dipendente, instabile, sebbene legittimato dal battesimo e soprattutto dal momento vocazionale. Tutte questioni che pongono sotto i riflettori dell'interprete le possibili letture dei cann.766 e 767, §1. D'altra parte, la funzione del laico in Ecclesia et in mundo è il problema.

Il riconoscimento di una delega al laico di una pubblica funzione ecclesiale non è cosa di poco conto[3]. Paolo VI ne aveva compreso bene i risvolti pratici e nella Evangelii Nuntiandi aveva individuato il significato del contenuto del munus docendi laicale, come "evangelizzazione", attingendo al sensus fidei, alla responsabilità della coscienza del fedele laico nel suo agire. La Chiesa e il mondo cattolico, attraverso il riconoscimento di un progressivo co-primato, di una compartecipazione possibile del laico al munus docendi, interrogava sé stessa sull'eventuale rischio di clericalizzazione di un soggetto ben

---

2 G. LO CASTRO, Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico, Milano, 1985, pp.71 e spec. p.75.

3 R.BERTOLINO, Libertà e comunione nel ministero di evangelizzazione, in Monitor Ecclesiasticus, 116, 1991/1-2, p.112

individuato nella compagine gerarchica e dava adito, per altro verso, a nuovi dubbi di "delaicizzazione" dell'uomo che vive e agisce nel mondo in condizione di secolarità.

Il problema di fondo, insomma, non è solo il timore di uno scardinamento dei ruoli (che il Concilio Vaticano II ha risolto ricorrendo al fondamento battesimale di eguaglianza e varietà tratto dal can.204), ma quello di uno snaturamento dell'identità laicale.

La Conferenza Episcopale Italiana, intervenuta nel 1984 sul tema della predicazione dei laici, ha insistito forse eccessivamente sui requisiti di ammissione del laico, sul conferimento del "mandatum" accentuando così il peso delle condizioni di accesso al munus e trascurando la prospettiva montiniana dell'evangelizzazione che rimane ancor oggi il parametro su cui misurare l'impegno responsabile del laico "in mundo". Riappare nel recentissimo magistero del regnante pontefice Benedetto XVI, invece, il cuore della questione dell'evangelizzazione attraverso l'assunzione di una responsabilità del proprio apostolato "nel secolo". Tale responsabilità matura assume nelle ineffabili parole della "Deus Caritas est" i contorni dell'esercizio della carità, come "ambito essenziale" della Chiesa, insieme con "l'amministrazione dei Sacramenti e l'annuncio della Parola" (§22).

2. Nei documenti ufficiali la Chiesa, dal Concilio Vaticano II ad oggi, riafferma costantemente la varietà istituzionale dei compiti dei Chirstifideles, nell'ambito della comune missione: ai laici la cooperazione; agli ordinati, la responsabilità dell'insegnamento autentico.

A questo binomio la Chiesa continua ad aderire perfettamente. Del resto, il Concilio, sebbene proclami la scoperta del sacerdozio comune dei fedeli e dell'apostolato dei laici, non esprime posizioni di principio assolutamente innovative sul tema della predicazione dei laici**4**.

---

4 Cost. dogmatica Lumen Gentium, nn. 10 e 30-34; spec. i nn.30, sulla specificità del laicato verso l'apostolato e n.31, che offre una nozione del laico in forma descrittivo-tipologica, attraverso l'enunciazione di diritti-doveri che lo rendono partecipe della redenzione. Il Decreto Apostolicam Actuositatem, ai n.2 (sull'indole secolare del laico ma pervasa dallo spirito evangelico) e n.3 (sulla funzione del laico). La Cost. liturgica Sacrosanctum Concilium al cui n.14 individua il dovere del popolo cristiano di partecipare al

Quella visione dottrinale, tuttavia, afferma la straordinarietà della condizione laicale, giacché il laico è soggetto ecclesiale intramondano, "punto di sutura" tra Chiesa e mondo**5**. È dunque chiaro che al laico e alla sua azione si deve ricondurre, secondo gli insegnamenti della Gaudium et Spes, n.7, quella missione salvifica che lo pone al centro e non alla periferia e all'ombra di una attività e di un fine di redenzione condiviso con la Chiesa e con i suoi membri ordinati. Il Concilio Vaticano II, insomma, ci dice che la Chiesa è contemporaneamente società di eguali e differenti. Ma qual'è, per rispondere al tema centrale della "missione di insegnare della Chiesa", la reale posizione del laico nel quadro del munus docendi ecclesiale?

La possibilità di circoscrivere la questione deve, tra l'altro, tenere conto di una notazione non trascurabile: se la Chiesa conferma il principio che ogni sua potestà va necessariamente ricondotta all'unica fonte dell'Ordo, lo specifico munus docendi –giacché dona e conserva la fede- assurge a categoria con dignità propria, per così dire, "extra potestas iurisdictionis", in grado di influenzare i restanti due munera fondamentali: regendi e sanctificandi.

Questa osservazione permette di comprendere, da un lato, la delicatezza dell'assegnazione del compito di insegnare demandato dalla gerarchia ai laici e, dall'altro, l'importanza del significato dell'evangelizzazione come impegno di apostolato, nella Chiesa e in promozione della Chiesa.

I rilievi circa la predicazione dei laici nella Chiesa sono confermati nei documenti post-conciliari, laddove l'elemento della collaborazione laicale alla missione ecclesiale si coniuga con il chiaro divieto dell'omelia per chi non sia ordinato**6**.

---

culto divino). La Cost. Gaudium et Spes, al cui n.7 qualifica l'operato dei laici come missione salvifica nella Chiesa. I documenti citati sono raccolti nell'Enchiridion Vaticanum, Documenti del Concilio Vaticano II, (1962-1965), Vol.I, XVIII ed., Bologna, 2002.

5 G.DALLA TORRE, Ecclesialità e ministerialità nelle associazioni laicali, in Periodica, 87, 1998, p.552.

6 La Chiesa del post-concilio proclama a chiare lettere i limiti della partecipazione laicale alla funzione pubblica dell'insegnamento: così, l'Istruz. Inter Oecumenici (Sacra Congr. dei Riti, 26 settembre 1964), parla di collaborazione ma di fatto sancisce un divieto di predicazione ai laici; il Decr. Ordo Baptismi Parvulorum (Sacra Congr. per il Culto Divino,

Ed è, forse, nella dottrina della Chiesa post-conciliare che si coglie in modo più netto la tensione verso un punto di equilibrio tra lo status laicale e l'ordo clericale, circa il munus docendi.

Non a caso, un primo esempio di soluzione giuridica che permette la predicazione dei laici nella celebrazione eucaristica appare negli anni Settanta: la sperimentazione più interessante è offerta dalla Conferenza Episcopale Tedesca, ossia dal Sinodo Nazionale delle diocesi della allora Germania Federale, del 4 gennaio 1973, e dal successivo Rescritto di approvazione da parte della Sacra Congregazione per il Clero, del 20 novembre 1973**7**.

Resta, tuttavia, il divieto al laico dell'omelia. Divieto comprensibile e ben motivato dalla visione teologica, dalla tradizione e dalle esigenze pastorali**8** ma, nel contempo, divieto che esalta il significato della "evangelizzazione", non sottraendo da tale impegno la connotazione propria di atto profondamente ecclesiale e, così, non riducendo per nulla la riconosciuta dignità battesimale del fedele-laico, la sua dignità nella missione di apostolato. È, questa, la grande intuizione montiniana, attraverso la quale è possibile scorgere il punto di equilibrio tra la dimensione conciliare volta al recupero di un'ecclesiologia di comunione e la Chiesa precedente

---

15 maggio 1969), al n.26, nega una capacità naturale del laico alla predicazione; l'Istruz. Actio Pastoralis (15 maggio 1969), al n.6, riconferma il divieto.

7 In quegli anni si registra una vera apertura delle Chiese locali all'ipotesi di una partecipazione attiva del laicato al munus docendi della Chiesa. Così, si veda la Lett. circolare "Notre temps sur l'action missionnaire des laics," (17 maggio 1970, Sacra Congr. per l'Evangelizzazione), la quale permette la predicazione nelle celebrazioni (per quanto non precisi cosa intenda con tale termine), in Enchir.Vat. cit., Vol.3, Bologna, 1999. Analogo permesso si coglie nella normativa della Conferenza Episcopale tedesca del 1974 (ex Sinodo Nazionale delle Diocesi dell'allora Germania Federale, del 4 gennaio 1973), cui segue un Rescritto di approvazione della S.Congr. per il Clero, del 20 novembre 1973); nel Direttorio Pueros Baptizatos, n.24, (S.Congr. per il Culto Divino), relativamente al munus docendi degli adulti verso i bambini, in Enchir.Vat., cit., Vol. 4, Bologna, 2002; nel Documento "La fonction evangelisatrice, fonction de la femme dans l'evangelisation" (19 novembre 1975, S.Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli), per il munus docendi concesso alle religiose, in Enchir.Vat. cit., Vol.5, Bologna, 1979.

8 L'ascolto della Parola e la celebrazione eucaristica sono i due momenti inscindibili, talmente uniti da formare un unico atto di culto, l'uno funzionale all'altro, perché la Parola nell'omelia prepara, spiegandola, la liturgia eucaristica.

dell'ortodossia e della tradizione, la societas perfecta et inaequalis, improntata sul modello gerarchico-societario.**9**

Paolo VI tracciava le basi di questo disegno al n.73 dell'Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi (8 dicembre 1975), laddove esaltava il significato della collaborazione laicale al ministero ecclesiale, precisando quel "dovere" di impegno, come "forma singolare di evangelizzazione". Un compito "primario e immediato che la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nella realtà del mondo…", fossero esse la politica, l'economia, la cultura, i mezzi di comunicazione sociale e, si noti, ben distinguendo tale multiforme dimensione "in mundo" dal compito finalizzato alla "istituzione e sviluppo della comunità ecclesiale, che è il ruolo specifico dei Pastori…" (E.N., n.70).

È l'evangelizzazione "l'atto profondamente ecclesiale" (E.N., n.60), la scelta universale anche per il laico di impegno nella catechesi. Si sottolinea "scelta universale", perché non esaurita in un singolo momento e tantomeno in una singola modalità di attuazione concreta. Evangelizzazione è, infatti, nel contempo testimonianza di vita, annuncio, catechesi, predicazione (E.N., n.17). Ma è anche un'energia vitale che nel momento stesso in cui viene accolta, si trasmette agli altri: "chi è stato evangelizzato, a sua volta evangelizza" (E.N., n.24)**10**.

In questo senso il munus docendi laicale si raccoglie in sintesi nell'evangelizzazione.

Nel più ampio respiro del Codex Iuris Canonici del 1983 - che intitola il Libro III "De Ecclesiae munera docendi" - questa sintesi dei fini di evangelizzazione espressi oltre che nella predicazione, anche nei mezzi di comunicazione sociale, nell'educazione cattolica (ossia nella scuola e nell'università), nella missione, nella famiglia (educazione impartita dai

---

9 Cfr. Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, diretto da F.Traniello e G.Campanini, 3 Voll., Casale Monferrato, 1981-1984; AA.VV., Il Vaticano II nella Chiesa italiana: memoria e profezia, Assisi, 1985.

10 "Qui è la prova della verità, la pietra angolare dell'evangelizzazione: è impensabile che un uomo abbia accolto la Parola e si sia dato al Regno, senza diventare uno che a sua volta testimonia e annunzia" (E.N., n.24).

genitori ai figli), si svolge in parallelo con la sintesi del "communis christifidelium status" dedotto nel can.204**11**.

Evangelizzazione e sacerdozio comune, magistero montiniano e soluzione giuridica si compongono armonicamente a risolvere il possibile conflitto tra status del fedele laico e limiti imposti alla sua azione docente.

Il can. 204, sintesi della riflessione conciliare, propone il principio dell'eguaglianza all'interno della comunione gerarchica. L'evento identificante del battesimo, quale fonte di diritti e doveri del fedele e momento storico in cui le istituzioni positive ne percepiscono la funzione attiva, tuttavia, ha un "contrappeso" nell'elemento caratteristico del "laico": la secolarità.

Il can.225, §2 nel delineare questo momento identificativo e distintivo del laico, ne precisa anche il momento funzionale: la testimonianza di vita del laico alla sua condizione secolare. Il che promuove nel laico il diritto-dovere di chiamato alla missione nel mondo, ossia all'apostolato (can.225, §1).

Il percorso dottrinale seguito da Paolo VI sul tema dell'evangelizzazione, nella dimensione del munus docendi nella Chiesa sembra, a prima vista, non avere prodotto nuovo frutti nei documenti della Chiesa successivi al CIC 1983**12**. Meno ancora nei documenti recenti, concentrati sulla definizione della missione dei presbiteri**13**.

Da quanto detto, sembra potersi affermare che il fronte vero con cui la Chiesa docente deve misurarsi non è quello istituzionale del modello dei

---

11 Nel Motu Proprio Ministeria Quaedam (15 agosto 1972), Paolo VI aveva affrontato il tema dei ministeri (lettorato e accolitato), non nascondendosi i l problema aperto della cd. "clericalizzazione dei laici". In sostanza andava risolto l'equivoco sul significato del riconoscimento delle prerogative personali di ciascuno, giacché altro è la concessione del ministero proprio di un ministro ordinato, altro, il riconoscimento di una originaria corresponsabilità dei fedeli nella missione ecclesiale. Vedi anche Enchir.Vat., cit., Vol.4, Bologna, 2002.

12 Sul tema della supplenza in rapporto al persistente divieto dell'omelia per il laico, cfr. l'Esortaz. Apost. Postsinodale Christifideles Laici, 1988, il Direttorio Christi Ecclesiae (pubblicato dalla S.Congr. per il Culto Divino, 1988); l'Istruz Interdicasteriale Ecclesiae de Mysterio (1977).

13 Così, Assemblea Plenaria della Congr. per il Clero, 13-15 ottobre 1998, con la promulgazione della Lett. Circ. "Il presbitero, maestro della Parola, ministro dei sacramenti e guida della comunità" (pubblicata il 19 marzo 1999); della medesima Congr. per il Clero, l'Istruz. "Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale" (2002); della Congr. Per il Culto Divino, nel 2004, l'Istruz. "Redemptionis Sacramentum".

rapporti tra clero e laico, ma la capacità di formare nei suoi ranghi nuovi "apostoli" in grado di offrire una collaborazione autentica, oltre che informata, alla missione di evangelizzazione della Chiesa. Del resto, la scoperta della centralità del laico e, soprattutto la dichiarazione della sua posizione di soggetto attivo nel quadro di questa "societas perfecta", nel Concilio Vaticano II e poi nell'impianto del CIC 1983, non diminuisce la differenza tra laici e ordinati.

Il centro della questione del munus docendi laicale oggi ha, così, due risvolti: da un alto si tratta di perfezionare il modello di integrazione reciproca tra magistero apostolico e "sensus fidei" del fedele laico, non dimenticando che si tratta di un munus gerarchicamente ordinato; dall'altro, occorre attendere le risposte al problema dell'apostolato dei laici maturate nella dimensione delle Chiese locali.

Questo secondo aspetto della questione è ricco di contrasti originati dagli interrogativi posti dallo stesso magistero ecclesiale: basti pensare alla mancanza di una terminologia chiara e comune ai vari documenti, o all'accennata differenza tra predicazione e omelia e, non ultimo, al rischio evidenziato della dottrina montiniana, di dar luogo a "laici clericalizzati".

In ogni caso, la Chiesa si pone di fronte ad un dilemma: il coinvolgimento del laico come corresponsabilizzazione al munus e il divieto netto dell'atto liturgico al laico.

Il dubbio è risolto normativamente con la conferma del divieto di omelia, ma è una soluzione che nel vietare, sembrerebbe rivalutare il significato profondo del servizio apostolico della Parola, ossia di quella evangelizzazione che, intuita da Paolo VI, ricorre oggi nell'Enciclica programmatica "Deus caritas est" del regnante pontefice Benedetto XVI.

Occorre ora vedere se e come le Chiese particolari, ampiamente delegate dalle fonti del diritto della Chiesa (can.766) ad intervenire sulla questione, siano state in grado di offrire, sulla scia della dottrina montiniana, risposte convincenti.

3. Le questioni appena richiamate sintetizzano il messaggio conciliare ed i confini entro i quali si è inteso circoscrivere il munus docendi dei laici. Per i padri conciliari due aspetti del tema restavano intangibili: 1) la "missio" canonica poteva promuovere unicamente un apostolato laicale di "supplenza" la cui estensibilità non includeva altre e più dettagliate funzioni clericali; 2) la "missio", in ogni caso, non conferiva i tria munera che restavano riservati all'Ordo, ma ne determinava solo l'ambito di esercizio**14**.

Tali soluzioni, inevitabilmente, si sono riflesse nel dettato codiciale, ai cann. 766 e 767, §1 che più immediatamente descrivono la partecipazione dei laici al munus docendi della Chiesa, nella forma della predicazione.

Ancora una volta riaffiora il significato tematico dell'evangelizzazione nella prospettiva montiniana. Un'indicazione in tal senso appare dal dettato del can.766 - che traccia la grande scissione tra condizioni della predicazione in Ecclesia e intra Missam, sancendo nella seconda ipotesi una proibizione radicale all'indirizzo del laico – aprendo così alla presa d'atto di una raggiunta "capacità" dei laici circa il ministero della Parola.

La questione, tuttavia, va oggi ricondotta sul terreno della realtà ecclesiale particolare, là dove della responsabilità della scelta dell'apostolato allargato ai laici, si fa carico la Conferenza episcopale ed il singolo pastore, Ordinario diocesano. In questa peculiare dimensione della Chiesa particolare, infatti, l'evangelizzazione esprime sé stessa in profondità, come misura dell'apostolato adeguata alla responsabilità più autentica del suo attore, tanto da far svanire il paventato rischio della "clericalizzazione dei laici"**15**. La chiarezza dei confini della missione cui è chiamato tanto il laico quanto l'ordinato, insomma, non sta solo nella norma – che circoscrive direttamente il clero attraverso il suo status, i suoi requisiti soggettivi e, non ultimo, gli strumenti tecnici di conferimento del munus; strumenti, questi, che confermano la natura di munus gerarchicamente ordinato – ma anche, e significativamente, nel sensus fidei del laico.
Come è noto, il CIC 1983 predispone, quanto alla predicazione, un sistema organizzativo concentrato su precise prerogative del vescovo diocesano che

---

14 Quanto alla "missio" canonica, si veda Cost. L.G., n.33, sull'espressione impiegata "assunti", quanto all'apostolato dei laici, in generale, ed ancora, il n.35, sulla specifica "funzione profetica" del laico; Ad Gentes, n.17 e Ap. Actuos., n.24.

15 E.ZANETTI, I ministeri laicali nel postconcilio: cifra di una chance e di un disagio, in Periodica, 90, 2001, p.592.

possono porsi in perfetta sintonia con l'evangelizzazione, ossia con l'apostolato laicale.
In quanto espressione dell'Ordine sacro, il vescovo diocesano nell'esercizio del suo diritto di predicare assolve a differenti compiti: conservare, esporre e diffondere la Parola. La preminente responsabilità del vescovo discende dalle motivazioni del compito al quale è chiamato, che sono l'annuncio del Vangelo e l'autenticità del suo insegnamento: azioni che comportano l'insostituibilità del Pastore nell'adempimento del munus.
Questo stato di cose non esclude l'introduzione di un principio di corresponsabilità dei fedeli, sostenuto dal personale e più intimo sensus fidei individuale, nella predicazione nei luoghi di culto, siano essi Chiese o oratori. Qui naturalmente sussiste la discrezionalità del vescovo diocesano che, circa la predicazione esercita, ex can. 772 §1, competenza legislativa generale nella propria giurisdizione, tenuto conto che la Conferenza Episcopale può, a seconda delle modalità "locali" della predicazione, intervenire diversamente con una legislazione di "supporto" verso la normativa dell'Ordinario[16].
In ogni caso, non sembra che a tutt'oggi le norme prodotte dalle Conferenze Episcopali – alle cui soluzioni normative fa esplicito rinvio il can.766 – si siano impegnate in scelte rischiose, così da potersi parlare di una evoluzione rispetto ai progetti conciliari e agli insegnamenti del magistero di Paolo VI. A conferma di ciò, la scelta di delegare e demandare al vescovo decisioni specifiche, specialmente sulla prefigurazione dei requisiti di "utilità" del contributo laicale (ex can.1248, §2).
In generale, le norme delle Chiese particolari sul munus docendi dei laici si attestano sulla conferma del carattere di eccezionalità e dunque di "supplenza" legato alla predicazione dei laici[17]; sicché la giustificazione del munus è fatta dipendere da fattori di eccezionalità, urgenza, per giungere a circostanze di contesto generale, siano esse crisi ed avversità delle condizioni nelle quali possa versare la Chiesa locale[18]. D'altra parte, il fatto che la predicazione laicale sia intesa come atto di cooperazione e, dunque, come azione ecclesiale, nel quadro di una situazione giuridica instabile per il laico (a fronte del più solido diritto di predicazione del Vescovo) non fa che sottolineare la differenza tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune.
Il panorama legislativo che promana dalle Conferenze Episcopali nazionali non è affatto rincuorante: i vescovi locali, infatti, non sembra abbiano inteso

---

16 La Conferenza Episcopale legifera vincolando il Vescovo diocesano, nel caso di predicazione laicale in Chiesa o oratorio, mentre esprime indicazioni che attribuiscono l'esclusiva competenza al Vescovo, nel caso in cui tale predicazione avvenga fuori di luoghi di culto.

17 L.LIGIER, Ministeri laicali di supplenza. Loro fondamenti nei documenti del Vaticano II, in R.Latourelle (a cura di), Vaticano II: bilancio e prospettive, Assisi, 1987, pp.738-741.

18 Al carattere di eccezionalità della predicazione laicale si ricollegano i requisiti codiciali della necessità: (ad es. per i Paesi di missione, per le Chiese perseguitate; nella grave carenza di ministri sacri) (can 230, §3) e di utilità (can.1248, §2).

esercitare le attribuzioni legislative derivanti dal succitato can.766 e anche nel caso in cui ciò sia avvenuto, si è trattato di un richiamo generico e non ad integrandum della normativa del CIC.

4. Relativamente alla Conferenza Episcopale Italiana, resta tutt'oggi centrale la deliberazione n.22 della XXIV Assemblea Generale Straordinaria (22-26 ottobre 1984) e successivo decreto del Presidente CEI (del 18 aprile 1984). In questa sede si ribadivano i punti focali inquadrati dal Concilio Vaticano II e dalla documentazione post-conciliare, nel senso che: 1) possono essere ammessi a predicare in Chiesa o oratorio i laici provvisti dei requisiti necessari e del mandato del vescovo, attraverso la mediazione del parroco[19]; 2) si ribadiva il fermo divieto per il laico di pronunciare omelie. Nel complesso, la CEI elude in più occasioni la soluzione del problema della effettiva predicazione dei laici -ossia della riduzione del controllo gerarchico, speculare ad un giudizio di immaturità del laico- perché rinvia al Vescovo diocesano circa la determinazione dei casi di opportunità dell'apostolato laicale[20] e perché, quanto alla condizione dell' "admitti possunt", la CEI fa ricorso alla figura del mandato, riducendo di nuovo il valore innovativo del can.766[21].
Sembra dunque che la Chiesa locale non intenda elaborare forme di partecipazione laicale al munus docendi senza far ricorso al controllo gerarchico; sembra, insomma, che il superamento di quella "impossibile divisione" tra Chiesa istituzionale e Chiesa reale[22] non sia ancora pienamente compiuto, così da rievocare le coordinate di un modello gerarchico-societario superato dai tempi, incline ad identificare nel laico un soggetto passivo nel disegno della salvezza e nel ministero della Parola.
Le ragioni di queste scelte dell'episcopato italiano si riconducono necessariamente agli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II, specchio di una irrisolta crisi di rapporti tra laicato e gerarchia che si voleva colmare col superamento della centralità del "mandato" gerarchico nell'apostolato laicale.
Soluzione generale da adottare era la costituzione in ogni diocesi di una "commissione pastorale" composta da clero, laici e religiosi, per aprire nuove forme di compartecipazione nell'apostolato. I decreti Christus Dominus e Apostolicam Actuositatem e, poi, la Lettera apostolica Motu Proprio Ecclesiae

---

19 Quanto ai requisiti necessari, possono elencarsi così: 1.ortodossia della fede (come obbedienza al magistero ecclesiale, ex can. 212); 2.preparazione teologica e spirituale; 3.cura all'impegno nella formazione permanente; 4.integrità morale; 5.capacità di comunicazione.

20 Cfr. J.T. MARTIN DE AGAR, Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC, Milano, 1990, pp.116, 190-191, 212, 331, 365, 377, 635, 720.

21 Cfr. ult. op. cit., pp.331, 377, 712 e 720.

22 G.VECCHIO, I laici nella vita della Chiesa, in Il rinnovamento della vita cattolica, Vol. VII, Storia del Cristianesimo, 1878-2005, Milano, 2005, p.117.

Sanctae (6 agosto 1966) rappresentavano l'ossatura di quegli organismi che avrebbero dovuto offrire nuova legittimazione al ruolo attivo dei laici.
L'organizzazione del laicato italiano resta tuttavia avvolta da molte riserve, perché gli organi consultivi diocesani inaugurati in molte diocesi di peso - Bari, Torino, Milano, Venezia, Napoli – tra il 1965 e i primi anni Settanta, accusavano evidenti difficoltà a decollare.
In generale, l'esperienza segnata da questi organismi di partecipazione laicale fu non solo ritardata, ma anche non rispondente ai progetti per i quali erano stati pensati, al punto da dar luogo all'effetto più indesiderato, consistente nel giudizio di "impreparazione e immaturità del laicato", cui si aggiungeva "la resistenza in senso autoritario della gerarchia"[23]. Un progetto inteso a sciogliere i nodi del sistema gerarcocentrico in favore di una affermazione del laicato in seno alla Chiesa, volgeva nella direzione di serrare ancor più strettamente le maglie del problema.
Ancora lungo il corso degli anni Settanta la questione della partecipazione dei laici alla vita della Chiesa restava un problema aperto, né v'erano segnali incoraggianti di una futura soluzione. Conferma questo stato di cose un documento pastorale della CEI del 1976 "Evangelizzazione e ministeri", ricco di proposte nel segno della collaborazione laicale, caduto nel vuoto; così come denunciava i propri limiti strutturali quella Consulta generale dell'apostolato dei laici, pensata come strumento centrale di rivitalizzazione del fenomeno associativo e dell'azione laicale nella realtà ecclesiale. La conferma di questo malessere diffuso che impediva ai laici italiani di identificare la propria funzione di apostolato nel munus docendi della Chiesa appare ancor più chiara nelle parole di Giuseppe Lazzati, rettore dell'Università Cattolica, pronunciate durante i lavori del XLVII corso di aggiornamento dell'Università Cattolica, il 25 settembre 1977 a Verona: affermazioni poi confermate a breve, nel 1980[24].
Lazzati metteva il dito nella piaga, osservando come il grande progetto della Lumen Gentium non fosse stato maturato nella coscienza comune: come il compito primario del laico, nel trattare le cose temporali ordinandole secondo Dio, insomma, la vocazione fondamentale del laico all'impegno temporale, attingendo al personale sensus fidei come base della propria responsabilità, a prescindere dal controllo gerarchico formalizzato dal "mandatum", non fosse stato compreso[25].
Questo bilancio si sovrappone alle decisioni della CEI già sopra enunciate in tema di munus docendi laicale. Va tuttavia notato come la prospettiva del problema, concentrata sul tema della "vocazione propria del laico" nella Chiesa si rifletta, poi, su due rischi opposti di snaturamento dell'identità

---

23 Sul punto, diffusamente, G.VECCHIO, op. cit., pp.83-87.

24 Si veda G.LAZZATI, Il laicato, in AA.VV., Il Concilio: quindici anni dopo, in La Rivista del Clero Italiano, 61 (1980), 9, pp.661-665.

25 G.VECCHIO, op cit., pp.118-119.

laicale che i vescovi individuavano nella "clericalizzazione laicale" e il laico Lazzati, nel fenomeno solo apparentemente identico della "delaicizzazione".
Gli anni del pontificato wojtyliano propongono ancora il tema del possibile protagonismo dei laici nella Chiesa. Il munus docendi si intreccia in Italia con il forte impulso dei movimenti e l'Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici (1987) sembra offrire risposte interessanti, per lo meno ad un riconoscimento positivo delle realtà laicali - da intendersi come necessaria presenza dei laici nella società umana - da parte della Chiesa-istituzione[26].
Il problema si imposta sulla dialettica "istituzione-carisma" e sulla integrazione tra le due dimensioni. Il munus che può essere offerto ai laici coglie qui le sue possibili fondamenta, perché il carisma è specchio del sensus fidei e richiama alla responsabilità dell'evangelizzazione: un tema che l'allora cardinale J. Ratzinger non aveva mancato di considerare già in quegli anni.
Più di recente, la CEI è tornata sull'argomento della missione laicale, con due documenti: "Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia" (2001)[27] e la Lettera ai fedeli laici "Fare di Cristo il cuore del mondo" (27 marzo 2005)[28].
Il primo documento esprime un aspetto fondamentale e sicuramente innovativo: "l'assunzione di nuove ministerialità" da parte dei laici (nn. 54, 62 e 68), come "impegno di missionarietà e santità laicale". Un impegno che ha radice nell'Eucaristia che è "fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione", e per il cui tramite la Chiesa stessa invita i laici "a farsi nuovi protagonisti della comunicazione della fede". Su cosa si debba intendere per "assunzione di nuove ministerialità" la CEI ritorna, determinandone ampiezza e limiti di contenuto, nella successiva Lettera ai fedeli, laddove esclude trattarsi di attribuzioni proprie dei presbiteri: "non pensiamo alla redistribuzione di qualche compito oggi svolto dal presbitero…ma alla ricerca di nuove opportunità e modalità tipiche della loro condizione laicale per il servizio della comunità cristiana…forme di servizio stabili e realmente profetiche…"[29]. La CEI, alla ricerca di una dichiarata "corresponsabilità" del laico nella Chiesa,

---

26 Cfr. M.IMPAGLIAZZO, Giovanni Paolo II e i movimenti ecclesiali, in Il pontificato di Giovanni Paolo II, Vol.XI, Storia del Cristianesimo, 1878-2005, Milano, 2006, pp.178 ss. La citata Esortazione apostolica segue al Sinodo dei vescovi sui laici, convocato da papa Wojtyla il 1-30 ottobre 1987, ed il cui titolo era "Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II".

27 In "Notiziario CEI", 2001.

28 Consultabile nel sito http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new/bd_edit. La Lettera si rivolge specialmente a tutti i christifideles laici e al loro senso di responsabilità, in vista del Convegno Ecclesiale di Verona dell'ottobre 2006. In essa si precisano gli specifici punti della condizione e della missione laicale nel mondo e dell'urgenza di una nuova evangelizzazione, consapevoli che "il compito dell'annuncio del Vangelo riguarda tutti: vescovi, presbiteri, diaconi, uomini e donne di vita consacrata, laici e laiche…" (P.Rabitti, Pres. Commissione Episcopale per il Laicato).

29 Ult. loc. cit., n.8, p.10.

richiama il pensiero di Paolo VI circa la necessità di cooperare ai fini di "affermare e ingigantire" l'unità della Chiesa[30], tenuto conto dell'attuale crisi dello slancio conciliare e della necessità dell'apostolato[31].

5. Questo rapido affresco sulla missione di insegnare affidata dalla Chiesa al laicato porta a concludere che il problema del grado di partecipazione ai munera Ecclesiae rimane ancora aperto e che le risposte ricavabili dalle riflessioni della Chiesa si adeguano al reale stato di crisi nelle modalità di esprimere l'apostolato registrato dai singoli episcopati nazionali. Il sensus fidei che inquadra la responsabilità del laico nell'evangelizzazione – azione che Paolo VI pone come essenza dell'ispirazione del suo pontificato – riemerge in tutta la sua centralità anche oggi e segna la condizione fondante dell'annunciata partecipazione del laicato all'apostolato "in mundo".
Ultimamente, papa Ratzinger ha indicato sussistere una intima presupposizione reciproca e natura dei compiti della Chiesa: "…annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria); celebrazione dei Sacramenti (leiturgia); servizio della carità (diakonia)" i quali sono tra loro inseparabili parti di una unità perfetta[32]. Ma di essi, la "caritas" è il patrimonio comune dell'uomo; è una forza straordinaria che "travalica le frontiere della Chiesa" e, in quanto "caritas-agape", predispone il contenuto dell'apostolato in forma universale. Questa prospettiva sonda le profondità dell'evangelizzazione, interroga i cuori e si confonde tra l'irrazionalità della condizione di christifidelis in quanto scelta di fede, e la consapevolezza matura del dono di sé agli altri, in spirito evangelico.
Così, il munus docendi torna, per riflesso, alle sue radici e interroga la Chiesa-istituzione sul proprio futuro di "societas pefecta" e sull'ampiezza dei compiti da affidare ai christifideles.

Fabio Vecchi
assegnista di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

---

30 Paolo VI, Discorso al Sacro Collegio, 22 giugno 1973; Insegnamenti di Paolo VI, XI, (1973), p.642.

31 "Per realizzare tale grandioso progetto, Cristo ha fatto del nuovo popolo di Dio "un regno di sacerdoti"…La distinzione di grado e di funzioni… non significa che nella Chiesa vi sia una zona riservata all'opera dei pastori e una riservata all'opera dei laici…". Ed ancora: "Da parte della Chiesa, oggi più che mai, v'è una duplice attesa nei confronti dei laici. Da un alto essa ripropone gli ampi spazi di servizio in cui i laici possono e debbono dare il proprio specifico apporto, dall'evangelizzazione, alle varie forme di educazione alla fede e alla preghiera, alla celebrazione dei sacramenti…". Così, ult. loc. cit., n.5, pp.8-9 e n.11, p.13.

32 Lettera Enciclica "Deus Caritas est", n.25, a) (25 dicembre 2005).